



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Prov. di Messina)

N. 18 Reg.

Del 17.07.2015

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

L'anno **duemilaquindici** il giorno **Diciassette** del mese di **Luglio** alle ore **19,30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **Inizio** disciplinata dal **1° comma** dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	SONO INTERVENUTI	Presenti
Pasquale Giuseppe	Si	Fichera Rosa Anna Pia Sindaco	Si
Bartorilla Giuseppe	Si	Cacciola Giuseppe	No
Ferlito Natale	Si	Bartorilla Giuseppe	Si
Trischitta Rosario	Si	Papa Antonina	No
Cannavò Nunziata	Si	Palio Carmelo	No
Mercurio Giovanni Paolo	Si		
Brancato Domenico Antonio	Si		
Molino Donatella	Si		
Riggio Giuseppe Luca	No		
Carnabuci Daniela	No		
Moschella Nunzio Giuseppe	No		
Trovato Pietro	Si		
Assegnati : n. 12	Presenti: n.09	Assenti: n.3	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. **Giuseppe Pasquale**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.Luigi Rocco Bronte**

Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: //

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO**, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- il revisore dei conti parere: **Favorevole**
- **1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;**

Si passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno: "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)"

Bartorilla illustra la proposta, evidenziando il lavoro fatto in sinergia con la minoranza.

Prosegue facendo riferimento ai versamenti rateali; ricorda gli accertamenti sulle aree edificabili; il recupero di evasione di circa due milioni di euro. Molti contribuenti hanno chiesto di fare un concordato; è iniziato un dialogo costruttivo con i contribuenti. Legge, nel dettaglio, le modifiche riportate alla proposta e le varie opzioni per i contribuenti. Comunica che in data 09/07/2015 ha affrontato il primo dei 25 ricorsi, concluso con il rigetto della richiesta di sospensiva. La norma introdotta vale anche per i ricorrenti che decidessero di rinunciare e aderire al concordato.

Prosegue nell'analisi, puntualizzando alcuni aspetti della Tari e ricordando gli esiti delle assemblee dell'ATO e la bocciatura del piano finanziario. Entro il 31 luglio spera di portare il piano Finanziario che comporterà un risparmio del 10 per cento. Le prime due rate saranno di acconto.

Si prevede che le attività sospese per 4 mesi consecutivi avranno una riduzione della tariffa.

Sul recupero delle somme idriche, ricorda le ingiunzioni e che si è partiti dalle somme più rilevanti.

Mercurio : approvazione totale, questione di civiltà.

Trovato: avrebbe gradito che passasse dalla commissione.
(entra Moschella)

Il pres. **Pasquale**: accoglie le proposte della commissione; quanto al regolamento, era troppo ampio, sull'attuale accoglie le indicazioni del Consiglio comunale. Entro il 31/07/2015 si vedrà se sia possibile aggiungere altre modifiche.

Cannavó: ricorda che un esame tranquillo sia stato impedito dalla lettera della Segretaria, che chiedeva lo stato di dissesto.

(Entra il consigliere Riggio)

Trovato: chiede il rinvio per un esame ponderato e approfondito anche sul rapporto tra sanzione, interesse e sorte capitale.

Si mette ai voti il rinvio : n.3 voti favorevoli, Moschella, Trovato e Riggio; n.1 voto astenuto Ferlito; contrari gli altri 7 votanti.

Pasquale : legge l'art. 11 b, comma 1, e chiede di cassarlo.

Trischitta: Allegato A, difficile da individuare la fattispecie.

Riggio : la minoranza si astiene perché ancora una volta ribadisce la necessità del passaggio in commissione.

Con voti n. 3 contrari (Moschella, Trovato e Riggio) n.1 astenuto (Ferlito) e favorevoli gli altri 7 votanti,

Il Consiglio Comunale

Approva le modifiche al vigente Regolamento IUC, come da allegati, che formano parte integrante della presente deliberazione;

Con voti n. 3 contrari (Moschella, Trovato e Riggio) n.1 astenuto (Ferlito) e favorevoli gli altri 7 votanti,

Il Consiglio Comunale

Dichiara la delibera immediatamente esecutiva

Esce Ferlito.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO PROV. DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
---------	---

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso Che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Rilevato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate nel piano finanziario della TARI ovvero attraverso la fiscalità generale del comune (comma 660);

Atteso che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni, da finanziare attingendo dalla fiscalità comunale (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Rilevato altresì che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato ancora l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, mediante regolamento, è chiamato a stabilire in riferimento alla TASI:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682);
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682). Detta individuazione può essere anche determinata in sede di approvazione delle relative aliquote da parte del Consiglio Comunale;
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Preso atto che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti i comma 707 e 708 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, di modifica dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che disciplinano le agevolazioni e le esenzioni di imposta in riferimento alla componente IMU;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, ovvero eventuali modifica, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che nel corso dell'anno 2014 è stata posta in essere una pesante manovra di recupero dell'evasione tributaria, soprattutto in riferimento all'IMU sulle aree edificabili, a far data dall'anno 2009; che al fine di incentivare il pagamento degli anni pregressi da parte dei contribuenti morosi, si rende necessario modificare il vigente regolamento per mettere detti contribuenti nelle condizioni di potere adempiere alle relative obbligazioni tributarie, in momento di grave crisi economia come quella attuale;

Considerato ancora, in riferimento al tributo TARI, che il piano finanziario 2015, definitivo, non è stato ancora inoltrato a questo ente da parte del soggetto gestore del servizio;

Che si rende necessario, di conseguenza, procedere alla bollettazione in acconto, fatta salva la rata di saldo da inviare ai contribuenti, a seguito dell'approvazione del PEF 2015 in corso di redazione;

Che a seguito di diversi incontri avvenuti con gli operatori economici locali, al fine di incentivare l'apertura di esercizi commerciali stagionali e migliorare l'offerta turistica locale, si rende necessario modificare il comma 1 dell'art. 24.D del citato regolamento, innalzando la relativa percentuale di riduzione dal 15 al 30%, in favore di tutti gli operatori economici che sospendono la propria attività commerciale per almeno quattro mesi consecutivi all'anno.

che pertanto si rende necessario modificare il comma 2 dell'art.34.D, prevedendo anche per l'anno 2015, le stesse rate di scadenze previste per l'anno 2014 ed il comma 1 dell'art. 24 D del citato regolamento, inserendo le modifiche sopra descritte;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Rilevato che la legge 190/2014, (legge di stabilità 2015), non apportando modifiche alla precedente normativa IUC, conferma le disposizioni riferite all'anno 2014 in materia di fiscalità locale immobiliare;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il vigente regolamento comunale IUC, sostituendo gli art. 11.B, il Comma 2 dell'art. 34 ed il comma 1 dell'art. 24 D con gli allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto L'O.A.R.EE.LL.;

PROPONE

- 1) **Di Approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) **Di Approvare** le modifiche al vigente regolamento comunale IUC, sostituendo gli art. 11.B, il Comma 2 dell'art. 34 ed il comma 1 dell'art. 24 D con gli allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di Dare Atto** che le modifiche al regolamento de quo entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 4) **Di Trasmettere** telematicamente la relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di legge;
- 5) **Di Pubblicare** il presente regolamento sul sito internet ed all'Albo Pretorio del Comune;
- 6) **Di Garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



L'ASSESSORE AL BILANCIO
(Dott. Giuseppe Bartorilla)

Articolo 11.B: Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stato emesso l'avviso di accertamento. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 (quattro) rate, di norma bimestrali, con scadenza ultima entro il 31/12 dell'anno in cui è stato emesso l'avviso di accertamento;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
3. Entro e non oltre il 31/10/2015, al contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi dell'ente, oppure vi rinuncia, ovvero di propria iniziativa, mediante l'istituto dell'accertamento con adesione /"Concordato", il quale decida di pagare l'intero debito tributario ICI/IMU maturato con il Comune, è concessa la facoltà di rateizzazione l'intero importo per come segue:
 - 1) fino ad euro 500: massimo n. 6 rate per massimo N. 6 mesi;
 - 2) da euro 500 ad euro 3.000,00: massimo n. 12 rate per massimo anni uno;
 - 3) da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00: massimo n. 18 rate per massimo diciotto mesi;
 - 4) oltre euro 5.000,00: massimo: n. 24 rate per massimo anni due; il contribuente, in quest'ultimo caso, è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

Ogni rata non potrà essere inferiore ad euro 100,00.

In caso di mancato pagamento di due rate di scadenza, anche non consecutive, il concordato con il relativo piano rateale decadono automaticamente, cui consegue l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate ovvero l'emissione dell'ingiunzione fiscale, con applicazione delle sanzioni e degli interessi come per legge.

Articolo 34.D: Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni utenza.
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato in quattro rate con scadenza: 16 marzo - 16 giugno - 16 settembre - 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora entro la precedente data, il contribuente proceda al pagamento anche delle altre due componenti del tributo (IMU e TASI), è applicata in favore del contribuente stesso, previa esibizione, da parte di quest'ultimo, all'ufficio comunale competente della relativa documentazione, una decurtazione del 5% sul tributo complessivo IUC. Esclusivamente per **gli anni 2014 e 2015**, le scadenze di pagamento del tributo TARI sono le seguenti: 16 agosto - 16 settembre - 16 ottobre - 16 novembre.
3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
4. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00.

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: quattro rate, di norma bimestrali, con scadenza massima entro il 31/12 dell'anno in cui è stato emesso l'avviso di accertamento;
 - b) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - c) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - d) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 24.D: Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%**, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, **che sospendono la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi all'anno.**
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. L'utente, al fine di ottenere la superiore riduzione deve dimostrare, altresì, di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali
3. Ulteriori riduzioni, nella misura di cui al comma 1, possono essere previste dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

La sottoscritta Carnabuci Giuseppina, revisore dei conti del comune di Sant'Alessio Siculo, ricevuta in data 10.07.2015 la proposta di deliberazione del consiglio comunale, di cui all'oggetto,

Vista la legge di stabilità 2014;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Rilevato che le modifiche proposte al vigente regolamento comunale (IUC), con la sostituzione dell' art. 11.B, del comma 2 dell'art.34 e del comma 1 dell'art. 24 D sono competenza del consiglio comunale;

Rilevato che tali modifiche vengono apportate nell'interesse dell'Ente, che deve recuperare i fondi pregressi e dei cittadini, i quali ultimi nell'anno 2014 hanno subito una pesante manovra di recupero dell'evasione tributaria;

Rilevato che è necessario trasmettere la relativa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Procura della Corte dei Conti;


esprime

parere favorevole all'approvazione della presente delibera.

S. Alessio Siculo 13.07.2015.

Il Revisore dei Conti

(d.ssa Carnabuci Giuseppina)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE _____

Li 10-07-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sotto Natale)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 10-07-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sotto Natale)



Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to

BARTORILLA

Il Presidente

F.to

PASQUALE

Il Segretario Comunale

F.to

BONTEAttestazione e certificazione di pubblicazioneIl presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio on line

Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione:è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____
ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo
Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____
al _____

Il _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____

Il _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Il 17.07.15

Il Segretario Comunale

F.to

BONTE